

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di payroll in outsourcing e della fornitura di un applicativo per la gestione del personale dell'Istituto

CIG BB700F8F99

RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI

Domanda 1

Chiediamo di specificare cosa si intende con quanto previsto all'art. 5.2 del Capitolato, con cui si prevede che "All'interno del piano di lavoro dovrà essere data priorità allo svolgimento delle attività necessarie a consentire l'avvio del servizio di payroll in outsourcing e l'interazione con il sistema di contabilità a partire dal 1° gennaio 2027 e conseguente emissione del primo cedolino 2027 attraverso la nuova soluzione fornita nel rispetto dei requisiti indicati al paragrafo 4.12. [...] Si dovrà poi provvedere, nelle fasi seguenti indicate all'interno del piano di lavoro, all'implementazione dei restanti moduli applicativi previsti e delle relative funzionalità, con priorità per il modulo relativo al sistema di rilevamento presenze e per il modulo missioni. La messa in esercizio dell'intera soluzione applicativa nel rispetto dei requisiti descritti nel presente capitolato dovrà avvenire entro il termine ultimo indicato da IVASS al paragrafo 2.3".

In particolare, si chiede di chiarire quale sia l'ulteriore tempistica prevista dal citato art. 2.3, che pare essere ulteriore rispetto al termine del 01/01/2027 per l'attivazione della parte payroll.

Risposta 1

In relazione al quesito formulato, si chiarisce che quanto previsto dai paragrafi 5.1 e 5.2 del Capitolato deve essere coordinato con quanto previsto dal paragrafo 2.3.

Il termine del 1° gennaio 2027 costituisce la data a partire dalla quale dovrà essere garantito l'avvio del servizio di payroll in outsourcing, comprensivo dell'elaborazione e dell'emissione del primo cedolino dell'anno 2027 mediante la nuova soluzione applicativa e della relativa integrazione con il sistema di contabilità.

Le ulteriori componenti applicative previste dal Capitolato (tra cui i moduli presenze, missioni e gli altri moduli HR) dovranno essere implementate secondo le tempistiche indicate nel piano di lavoro. Le suddette componenti dovranno comunque essere rese pienamente operative entro i 36 mesi di durata contrattuale come indicato al paragrafo 2.3. Pertanto, non è previsto un ulteriore termine fisso e autonomo rispetto al 1° gennaio 2027 per il completamento degli ulteriori moduli: le relative scadenze saranno concordate e formalizzate nel piano di lavoro (ad esempio prevedere l'attivazione del modulo di rilevamento presenze già a partire dal 1° gennaio 2027 per assicurare una piena coerenza e continuità dei flussi informativi verso il servizio di payroll ed evitare il ricorso a soluzioni transitorie di integrazione con sistemi preesistenti), nel rispetto del perimetro temporale complessivo dell'appalto.

Domanda 2

Con riferimento al documento "04_Schema di Contratto_CIG_BB700F8F99" si richiedono le seguenti modifiche:

- si chiede la seguente modifica dell'art. "23 - Trattamento dei dati personali - Responsabile del trattamento lettera" punto 6, bullet 8-9-12 a pag. 13/14: " o - mettere a disposizione dell'IVASS tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli

obblighi imposti dalla normativa e dal presente contratto, con particolare riferimento alle modifiche relative alle misure di sicurezza nei limiti di massimo una volta all'anno; o consentire all'IVASS eventuali verifiche periodiche nei limiti di 4 ore e massimo una volta all'anno o quando vi siano indicazioni di inosservanza circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione; in particolare, la Società permette all'IVASS di realizzare le attività finalizzate a verificare la conformità dei trattamenti; le asseverazioni di conformità ricevute e i risultati di eventuali verifiche effettuate dovranno essere documentati ai fini degli eventuali controlli dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; ... o avvisare tempestivamente l'IVASS in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità e assistere l'IVASS nel caso di richieste a questo formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento di dati personali di cui al presente contratto;"

- si chiede la seguente modifica dell'art. "23 - Trattamento dei dati personali - Responsabile del trattamento lettera" punto a pag. 14: "La Società manleva e tiene indenne l'IVASS da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali o degli obblighi derivanti dal presente atto, derivante dalla condotta sua o del sub- responsabile entro le soglie stabilite nella polizza assicurativa (CYBER RISK). Resta inteso che il responsabile del trattamento non potrà essere in alcun modo imputabile per eventuali inadempimenti del Titolare agli obblighi previsti dal Regolamento che comportino risarcimenti dei danni causati o sanzioni amministrative pecuniarie. Le Parti prendono atto, che in caso di responsabilità derivante da una violazione del regolamento GDPR ovvero in caso di richieste di risarcimento a seguito di tali violazioni, saranno applicate le disposizioni previsto dall'art. 82 del GDPR."

Si chiede di eliminare dall'allegato 1 i dati relativi a condanne penali, a reati poiché sono dati che non vengono trattati.

Con riferimento al documento "03_Capitolato_Tecnico_CIG_BB700F8F99" si richiedono le seguenti modifiche:

- si chiede la seguente modifica dell'art. "3.4 Protezione dei dati personali e requisiti di sicurezza informatica" punto d, 2° elemento migliorativo a pag. 16: "L'Aggiudicatario potrà definire e attuare un piano di audit del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, al fine di condurre revisioni con cadenza almeno annuale da auditor interni o da terze parti indipendenti, che valutino l'adeguatezza delle misure di sicurezza organizzative e tecniche messe in atto per la tutela dei dati personali trattati. I risultati di tali revisioni o le certificazioni ricevute dagli auditor di terze parti dovranno essere comunicati e trasmessi all'IVASS a seguito di sua richiesta;

- si chiede la seguente modifica dell'art. "3.4 Protezione dei dati personali e requisiti di sicurezza informatica" punto a) a pag. 16/17: "Il Fornitore dovrà monitorare qualsiasi evento di sicurezza, con particolare attenzione ad eventuali incidenti, anche di natura operativa, al fine di identificare proattivamente eventuali minacce (threat monitoring). Tutti gli eventi rilevanti dovranno essere comunicati ad IVASS al fine di valutarne l'impatto e per identificare le necessarie azioni per un eventuale ripristino dei servizi. Il Fornitore dovrà inoltre produrre su base periodica report riguardanti gli incidenti di sicurezza che hanno interessato la piattaforma applicativa. Si chiede di eliminare la seguente frase "Il Fornitore dovrà inoltre produrre su base periodica report riguardanti gli incidenti di sicurezza che hanno interessato la piattaforma applicativa".

Risposta 2

Non si conferma:

- l’inserimento del testo al punto 6, bullet 8-9-12, dell’art. 23 dello Schema di contratto non risulta necessario in quanto la tempistica sarà legata all’esecuzione contrattuale;
- l’inserimento del testo al punto 8 dell’art. 23 dello Schema di contratto non risulta necessario in quanto è già specificato che si tratta di comportamento imputabile al responsabile o al sub responsabile;
- il testo dell’allegato 2 allo Schema di contratto (è errato il riferimento all’allegato 1 citato nella richiesta) riguarda dati che potrebbero essere presenti, perché acquisiti in sede di controlli nelle assunzioni del personale;
- la modifica del testo al paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico “Protezione dei dati personali e requisiti di sicurezza informatica”, quarto capoverso, punto d), 2° elemento migliorativo, non è necessaria in quanto costituisce elemento migliorativo il fornire spontaneamente ad IVASS tutti i risultati delle revisioni condotte da terze parti;
- la modifica del testo al paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico “Protezione dei dati personali e requisiti di sicurezza informatica”, quinto capoverso, punto a), non è necessaria in quanto è interesse dell’Istituto conoscere le vulnerabilità della piattaforma su cui risiede il suo applicativo.

Domanda 3

In riferimento al punto c) Modello 730/4 (pag. 38 del Capitolato Tecnico) -Si richiede il servizio di ricezione 730/4? -Si richiede la relativa gestione dei dinieghi?

Risposta 3

Il servizio di ricezione 730/4 e la gestione dei dinieghi sono a carico dell’IVASS.

Domanda 4

In riferimento al documento '12_Schema di offerta tecnica_CIG_BB700F8F99', si richiede un chiarimento in merito al limite massimo di 30 pagine per l’offerta tecnica. Nello specifico, si prega di confermare se la copertina, i CV (con i dettagli relativi all’” Esperienza e qualificazione professionale dei componenti del team”) e gli “eventuali allegati” siano da considerarsi esclusi dal computo totale.

Risposta 4

Si conferma.

Domanda 5

Nel capitolato è scritto “gestione delle eventuali correzioni e rettifiche UNIEMENS/DMA derivanti anche da sistemazioni della posizione assicurativa tramite Passweb”. Si chiede di confermare che le attività richieste riguardino esclusivamente la gestione ordinaria corrente delle posizioni previdenziali e non comprendano attività di ricostruzione storica, bonifica massiva o sistemazione generalizzata delle posizioni assicurative riferite a periodi antecedenti l’avvio del servizio.

Risposta 5

Si conferma. Le attività riguardano la gestione corrente delle posizioni previdenziali. Eventuali attività riferite a periodi antecedenti l’avvio del servizio saranno gestite dal consulente del lavoro utilizzando le ore annue previste dal capitolato.

Domanda 6

Al fine di una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica, si chiede di precisare se i rilevatori presenze richiesti debbano sostituire integralmente gli apparati esistenti oppure essere installati in aggiunta al sistema attualmente operativo.

Risposta 6

L'Istituto è proprietario del seguente modello di terminale per la rilevazione delle presenze: IFK 4021, standard di comunicazione a 125 KHz e 13.56 MHz MIFARE, schermo touch screen.

Nella legge di gara non è prevista espressamente né la sostituzione integrale degli apparati attualmente in uso, né la loro necessaria integrazione con nuovi dispositivi, in quanto resta rimessa all'operatore economico la definizione della soluzione tecnica più idonea, nell'ambito dell'offerta, fermo restando che:

- dovranno essere garantite tutte le funzionalità richieste dalla documentazione di gara;
- dovrà essere assicurata la piena operatività del sistema di rilevazione presenze;
- dovrà essere garantita l'integrazione/interoperabilità con il sistema complessivo oggetto dell'appalto.

Domanda 7

Considerato che nel DGUE non è consentita la compilazione dei campi relativi all'idoneità professionale, requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, né tali informazioni sono richieste nella domanda di partecipazione o in eventuali fac simile di documentazione integrativa del DGUE si chiede conferma che per i requisiti speciali dovrà essere prodotta una dichiarazione in carta intestata dell'operatore economico contenente le informazioni richieste al par. 6 del Disciplinare di Gara.

Risposta 7

Si precisa che, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- le dichiarazioni da rendere mediante DGUE riguardano esclusivamente le cause di esclusione, secondo quanto stabilito al paragrafo 15.3;
- i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 devono essere posseduti a pena di esclusione, ma la relativa verifica avviene da parte della stazione appaltante mediante accesso al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Pertanto, non è richiesta la produzione di una dichiarazione aggiuntiva su carta intestata relativa ai requisiti speciali, salvo i casi espressamente previsti dal disciplinare (es. documentazione per avvalimento, soggetti associati, ecc.).

Resta fermo che l'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni necessarie alla comprova dei requisiti.

Il Responsabile unico del progetto

firma 1